Spedizione in abbonamento postale

Anno 98° — Numero 307

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 12 dicembre 1957** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO PER L'ANNO 1958

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. **10.020** Semestrale L. **5520** Trimestrale L. **3010** Un fascicolo L. **50**	In ITALIA: Abbonamento annuo L. **10.020** Semestrale L. **5520** Trimestrale L. **3010** Un fascicolo L. **50**
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.	All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla *"Gazzetta Ufficiale,,* alle condizioni di cui sopra.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 21 novembre 1957, n. **1152.**

Istituzione di un fondo di rotazione in valute estere per il finanziamento delle navi militari che si recano all'estero.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Dopo il secondo comma dell'art. 3 del regio decreto-legge 5 dicembre 1928, n. 2638, convertito nella legge 31 dicembre 1928, n. 3049, sono aggiunti i seguenti commi:

« Si provvede altresì alle momentanee deficienze di valuta estera per il finanziamento delle navi nei casi in cui debbano spostarsi immediatamente e senza preavviso con l'istituzione, presso una Direzione di commissariato militare marittimo, di un fondo di rotazione in valuta estera nei seguenti limiti massimi di importo:

Dollari U.S.A.	10.000
Lire sterline	5.000
Franchi francesi	5.000.000

Tale fondo sarà reintegrato con l'osservanza delle norme contenute nella legge 3 marzo 1951, n. 193 ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 novembre 1957

GRONCHI

ZOLI — TAVIANI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 26 novembre 1957, n. **1153.**

Variazioni alle vigenti norme sull'imposta generale sull'entrata.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'aliquota dell'imposta generale sull'entrata, dovuta per il commercio dei prodotti fertilizzanti di produzione nazionale e per l'importazione degli stessi prodotti di provenienza estera, è fissata nella misura del 2 per cento.

La medesima aliquota del 2 per cento è dovuta per il commercio e per la importazione dei seguenti prodotti anticrittogamici:

solfato di rame;

ossicloruro di rame ed altri anticrittogamici al 64 per cento di solfato di rame;

zolfo grezzo molito ed anche ventilato;

zolfo raffinato molito ed anche ventilato;

zolfo sublimato;
minerale di zolfo molito ed anche ventilato;
zolfi ramati;
zolfo raffinato in pani e cannoli;
altri anticrittogamici a base di Zineb, con contenuto minimo di Entilenbisditiocarbammato di zinco del 65 per cento, aventi esclusivo impiego in agricoltura.

E' abrogato l'art. 5 della legge 7 gennaio 1949, n. 1.

Art. 2.

L'art. 1 della legge 4 marzo 1952, n. 110, è sostituito come segue:

« L'imposta sull'entrata dovuta in abbonamento, in base al volume degli affari, è stabilita:

a) nella misura del 4 per cento, per le vendite dei prodotti soggetti nei modi normali all'aliquota dell'8 per cento ad ogni passaggio;

b) nella misura del 4 per cento, sui proventi lordi conseguiti dai ristoranti, caffè, bar, sale da thè, sale da ballo, circoli, club ed altri simili locali, compresi quelli esistenti negli alberghi, per gli esercizi classificati di lusso;

c) nella misura del 3 per cento, per le vendite dei prodotti soggetti nei modi normali all'aliquota del 5 per cento ad ogni passaggio;

d) nella misura del 3 per cento, sui proventi lordi conseguiti dai ristoranti, caffè, bar, sale da thè, sale da ballo, circoli, club ed altri simili locali, compresi quelli esistenti negli alberghi, per gli esercizi di prima categoria;

e) nella misura del 2 per cento, per le vendite di libri usati;

f) nella misura dell'1 per cento, per le vendite dei prodotti soggetti nei modi normali all'aliquota del 3, del 2 o dell'1 per cento ad ogni passaggio;

g) nella misura dello 0,50 per cento, per le vendite di prodotti soggetti nei modi normali all'aliquota dello 0,50 per cento ad ogni passaggio ».

Art. 3.

L'imposta generale sull'entrata per gli atti economici relativi al commercio delle fisarmoniche, delle macchine fotografiche con o senza obiettivo, degli obiettivi per macchine fotografiche, delle pellicole e lastre sensibilizzate per fotografia e cinematografia, dei grammofoni, fonografi e dischi è dovuta nella misura del 3 per cento.

Resta in tal modo modificato l'art. 1 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 799.

Art. 4.

Per i prodotti di seguito elencati, la restituzione dell'imposta generale sull'entrata alla esportazione, di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 570, è determinata nella misura a fianco dei prodotti medesimi indicata:

voce doganale 159: Zucchero di barbabietola e di canna . . . . 4 %

voce doganale 480: Pelli di grossi bovini (buoi, vacche, tori) comprese quelle di bufalo, rifinite o comunque lavorate dopo la concia . . . . . 3 %

voce doganale 481: Pelli di vitello rifinite o comunque lavorate dopo la concia . . . . 3 %

voce doganale 482: Pelli di equini rifinite o comunque lavorate dopo la concia . . . . . 3 %

voce doganale 483: Pelli ovine (agnello, agnellone, pecora, montone) rifinite o comunque lavorate dopo la concia . . . . 3 %

voce doganale 484: Pelli caprine (capretto, capre, caprone) rifinite o comunque lavorate dopo la concia . 3 %

voce doganale 485: Altre pelli rifinite o comunque lavorate dopo la concia . . . . . . 3 %

voce doganale ex 496: Pelli da pellicceria preparate: a) pelli semplici; 2) altre; b) tavole, sacchi, mappette, croci e simili: 2) di pelli altre . . 3 %

Nella stessa misura è determinata, per i suddetti prodotti, l'imposta di conguaglio di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 570.

La disposizione relativa alla voce doganale 159 di cui al presente articolo, concernente la restituzione dell'imposta generale sull'entrata per l'esportazione dello zucchero, ha effetto dal 1° aprile al 31 ottobre 1957.

Art. 5.

L'aliquota della imposta generale sull'entrata dovuta all'atto della importazione dei seguenti prodotti:

voce doganale ex 472/a Pelli greggie ovine non buone da pellicceria, aventi lana di lunghezza non inferiore a centimetri 2,5 misurata sulle fibre al centro del groppone, è fissata nella misura del 2 per cento.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 novembre 1957

GRONCHI

ZOLI — ANDREOTTI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 26 novembre 1957, n. 1154.

Concessione all'Università degli studi di Torino del diritto di superficie per anni novantanove sull'area di sedime dell'ex caserma « Massimo d'Azeglio » di Torino.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' approvata e resa esecutoria la convenzione 8 maggio 1957, n. 594 di repertorio dell'Intendenza di finanza di Torino, con la quale lo Stato ha concesso all'Università degli studi di quella città il diritto di superficie per 99 anni su un'area di metri quadrati 10.332, già facente parte della caserma « Massimo d'Azeglio » di Torino, compresa fra le vie San Maurizio, Sant'Ottavio, Giuseppe Verdi e Roero di Cortanze, occorrente per costruire le sedi delle Facoltà umanistiche.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 novembre 1957

GRONCHI

ZOLI — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 29 novembre 1957, n. 1155.

Rimborso all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato degli oneri e delle spese da questa sostenuti per motivi non attinenti all'esercizio ferroviario.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'importo delle tasse dei trasporti gratuiti effettuati per riconosciuti motivi d'interesse generale o dello Stato ed i minori introiti derivanti da riduzioni, concessioni o prezzi speciali di trasporto praticati per gli stessi motivi, sono rimborsati all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, dai Ministeri od Enti pubblici interessati alla concessione ed a carico dei quali deve gravare la relativa spesa.

Art. 2.

All'Amministrazione delle ferrovie dello Stato sono ugualmente rimborsati dai Ministeri od Enti pubblici cui competono, le spese e gli altri oneri posti a carico dell'Amministrazione medesima per esigenze che non riguardino la sua gestione economica.

Art. 3.

In relazione ai disavanzi di gestione delle linee a scarso traffico per le quali il rapporto fra le spese e le entrate di gestione è superiore a tre e che debbano essere mantenute in esercizio per riconosciuti motivi economici o sociali di interesse generale, o perchè riguardanti la difesa dello Stato, sono assegnate specifiche sovvenzioni alla Amministrazione delle ferrovie dello Stato, a carico del bilancio statale, di ammontare pari al disavanzo di gestione delle linee stesse risultante, per ciascuna linea, da apposito allegato agli stati di previsione della spesa e dell'entrata delle Ferrovie dello Stato.

Art. 4.

La specificazione degli oneri indicati negli articoli 1 e 2 e la determinazione dei criteri per la valutazione dei relativi importi, sulla base dei principî direttivi stabiliti dagli articoli stessi, saranno effettuate con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi su proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con i Ministri per il bilancio e per il tesoro, entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

Con decreto dei Ministri per i trasporti e per il tesoro, saranno annualmente determinati, in conformità dei criteri stabiliti col decreto di cui al precedente articolo 4 e sentite le Amministrazioni interessate, le somme da corrispondere all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, sentita una Commissione presieduta da un magistrato del Consiglio di Stato, designato dal Presidente del Consiglio di Stato, e composta da due funzionari del Ministero del tesoro e da due funzionari della Amministrazione delle ferrovie dello Stato, designati, rispettivamente, dal Ministro per il tesoro e dal Ministro per i trasporti.

Art. 6.

La Commissione prevista dall'articolo precedente è nominata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 7.

Per l'esercizio finanziario 1957-58 il complessivo ammontare delle somme previste dagli articoli 1, 2 e 3 è fissato in lire 40 miliardi.

Questa somma è iscritta globalmente nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e, corrispondentemente, nello stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

All'occorrenza relativa si provvede a carico del capitolo n. 498 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1957-58, relativo agli oneri connessi con provvedimenti legislativi ancora da perfezionarsi in legge.

Art. 8.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 novembre 1957

GRONCHI

ZOLI — MEDICI — ANGELINI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1957, n. 1156.

Istituzione di un posto di assistente ordinario convenzionato, da destinarsi alla cattedra di clinica otorinolaringoiatrica presso l'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni;

Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati e resi esecutivi la annessa convenzione e l'atto aggiuntivo alla medesima stipulati in Torino in data 16 febbraio 1957 e 17 maggio 1957 per il finanziamento di un posto di assistente ordinario presso la cattedra di otorinolaringoiatria dell'Università di Torino.

Art. 2.

E' istituito, ai sensi dell'art. 1 sub art. 13-*bis* della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario in aggiunta a quelli di ruolo organico assegnati

alla Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Torino in base al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, e successive modificazioni.

Art. 3.

Qualora la convenzione e l'atto aggiuntivo non siano rinnovati alla scadenza ovvero vengano meno per qualsiasi motivo i contributi in essi previsti, il posto di cui al precedente articolo sarà senz'altro soppresso, con l'obbligo, per l'Ente finanziatore, di provvedere all'eventuale trattamento economico di cessazione dal servizio che possa spettare al titolare del posto stesso.

Art. 4.

Le somme dovute dall'Università di Torino, concernenti il trattamento economico di attività del titolare del posto ed il contributo per la costituzione del fondo per trattamento di quiescenza eventualmente spettante al titolare medesimo, devono affluire allo stato di previsione dell'entrata dell'esercizio nel quale sarà nominato tale titolare (capitolo 122, art. 13, per la gestione 1957-58) e degli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1957

GRONCHI

MORO — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1957
Atti del Governo, registro n. 109, *foglio n.* 81. — RELLEVA

N. 224 repertorio

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO

Convenzione fra l'Università degli studi di Torino e la Banca Brignone per il finanziamento di un posto di assistente ordinario nella Facoltà di medicina e chirurgia da destinare alla cattedra di clinica otorinolaringoiatrica.

L'anno millenovecentocinquantasette, addì sedici del mese di febbraio, in Torino, nella sala delle adunanze dell'Università degli studi di Torino, via Giuseppe Verdi n. 8, innanzi a me dott. Filippo Edoardo Strumia, direttore di sezione dell'Università, funzionario delegato, con decreto del rettore in data 10 gennaio 1946, a ricevere, in forma pubblica amministrativa, gli atti ed i contratti che si stipulano nell'interesse dell'Università medesima, a norma dell'art. 129 del vigente regolamento generale universitario.

Omessa la presenza dei testimoni, avendovi le parti rinunciato con il mio consenso, sono personalmente comparsi i signori:

Allara prof. Mario fu Giacomo, nato e residente a Torino, in via Cosseria n. 11, rettore e legale rappresentante della Università degli studi di Torino, autorizzato alla stipulazione del presente atto con deliberazione in data 17 ottobre 1956 del Consiglio di amministrazione di detta Università, che per estratto autentico si allega al presente atto sotto la lettera *A*);

Brignone avv. Carlo fu Amedeo, nato a Pinerolo residente a Torino, via Donati n. 12, titolare della Banca Brignone, con sede in Torino, via Giannone n. 1, il quale esibisce dichiarazione rilasciata dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Torino attestante detta sua qualità, che in copia autentica si allega al presente atto sotto la lettera *B*);

Premesso:

a) che la Banca Brignone di Torino e l'Università degli studi di Torino hanno concordemente riconosciuto l'utilità di dare incremento alle attività clinica ed assistenziale della specialità otorinolaringoiatrica, sviluppando in modo particolare la parte concernente le sordità professionali;

b) che, per la realizzazione del fine sopra specificato, si rende necessaria la istituzione di un posto di assistente convenzionato presso la cattedra di clinica otorinolaringoiatrica della Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Torino;

c) che il Consiglio della facoltà di medicina e chirurgia, il Consiglio di amministrazione ed il Senato accademico della Università degli studi di Torino, con deliberazione rispettivamente in data 25 settembre 1956, 9 ottobre 1956, 11 gennaio 1957, hanno esaminato ed approvato, entro i limiti della rispettiva competenza, la proposta per la istituzione, mediante convenzione, del detto posto di assistente ordinario.

Tutto ciò premesso:

I sopra citati signori, della cui personale identità e piena capacità giuridica, io, ufficiale rogante sono certo, a conferma delle premesse di cui sopra, convengono e stipulano quanto appresso:

Art. 1.

Presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università degli studi di Torino sarà istituito, ai sensi dell'art. 13-*bis* della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario, in aggiunta a quelli assegnati a detta Facoltà, da destinare alla cattedra di clinica otorinolaringoiatrica.

Il trattamento giuridico ed economico, nonchè il trattamento di quiescenza del titolare del sopradetto posto di assistente sarà quello previsto dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato e modificato con la legge 24 giugno 1950, n. 465, e successive modificazioni, riguardante l'istituzione dei ruoli statali del personale assistente, tecnico e subalterno delle Università.

Art. 2.

La Banca Brignone, con sede in Torino, via Giannone n. 1, si obbliga a corrispondere alla Università degli studi di Torino, a decorrere dalla data di nomina del titolare del posto stesso, la somma di annue lire 1.400.000 (un milione e quattrocentomila) per il finanziamento del suddetto posto di assistente ordinario.

Art. 3.

L'Università degli studi di Torino si obbliga, in dipendenza della istituzione del posto di cui all'art. 1:

a) a versare annualmente allo Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti effettivamente dovuti dallo Stato all'assistente ordinario assegnato alla cattedra di clinica otorinolaringoiatrica, compresi i relativi oneri fiscali, nonchè lo ammontare delle ritenute che sullo stipendio del predetto assistente dovranno essere operate in conto entrate del Tesoro;

b) ad aggiungere alla dotazione ordinaria della cattedra di clinica otorinolaringoiatrica la somma che rimanesse disponibile, una volta eseguito il versamento allo Stato per i titoli di cui alla precedente lettera *a*).

Art. 4.

Qualora, in seguito a variazioni del trattamento economico del personale assistente di ruolo, disposto dallo Stato, la somma di L. 1.400.000 risultasse inferiore a quella necessaria alla Università degli studi di Torino per versare allo Stato le somme dovute ai sensi del suddetto art. 3, lettera *a*) per il predetto posto di ruolo di assistente, la Banca Brignone si impegna, per tutta la durata della presente convenzione, a versare annualmente alla Università di Torino la somma occorrente per integrare la differenza medesima.

Art. 5.

La presente convenzione avrà la durata di anni dieci a decorrere dalla data di nomina del titolare dell'istituendo posto di assistente ordinario e si intenderà tacitamente rinnovata per un egual periodo di tempo ove non sia denunciata da una delle parti contraenti, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 6.

Qualora, in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, venisse a cessare il contributo previsto dall'art. 2 sopra trascritto, e la presente convenzione non venisse rinnovata alla scadenza, ovvero la Facoltà di medicina e chirurgia ritenesse

esaurito lo scopo oggetto della istituzione del posto di cui trattasi, in conseguenza del raggiunto risultato degli studi e ricerche nel campo delle sordità professionali, il posto di assistente ordinario di cui al precedente art. 1 verrà senz'altro soppresso e conseguentemente il relativo titolare cesserà dal servizio.

Qualora, per il verificarsi delle condizioni del precedente comma, il posto di ruolo suddetto dovesse essere soppresso, la Banca Brignone si impegnerà a corrispondere allo Stato anche l'importo dell'eventuale trattamento di cessazione dal servizio che potesse aspettare al titolare.

Art. 7.

La presente convenzione si intende subordinata all'approvazione da parte del Ministero della pubblica istruzione.

Il presente atto, stipulato nell'interesse della Università degli studi di Torino, sarà registrato in esenzione di tassa di registro, ai sensi dell'art. 55 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore.

Richiesto, io, ufficiale rogante, ricevo il presente atto che leggo ai signori comparenti i quali, a mia domanda, lo dichiarano conforme alla loro volontà, e lo sottoscrivono, come appresso, insieme con me ufficiale rogante.

L'Ufficiale rogante: dott. *Filippo Strumia*

Mario Allara Carlo Brignone

Registrato a Torino, addì 18 febbraio 1957, n. 1904, vol. 11, atti pubblici amministrativi.

Copia conforme all'originale conservato in atti, in carta libera ad uso interno amministrativo.

Torino, addì 7 settembre 1957

L'Ufficiale rogante: dott. *Filippo Edoardo Strumia*

N. 227 repertorio

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO

Atto aggiuntivo alla convenzione relativa alla istituzione di un posto di assistente ordinario presso la cattedra di clinica otorinolaringoiatrica della Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Torino.

L'anno millenovecentocinquantasette, addì 17 del mese di maggio in Torino, nella sala delle adunanze dell'Università degli studi di Torino, via Giuseppe Verdi n. 8, innanzi a me prof. dott. Filippo Edoardo Strumia, direttore di sezione dell'Università, funzionario delegato, con decreto del rettore in data 10 gennaio 1946, a ricevere, in forma pubblica amministrativa, gli atti e i contratti che si stipulano nell'interesse dell'Università medesima, a norma dell'art. 129 del vigente regolamento universitario;

Omessa la presenza dei testimoni, avendovi le parti, con il mio consenso, rinunciato;

Sono personalmente comparsi i signori:

Allara prof. Mario fu Giacomo, nella sua qualità di rettore e legale rappresentante della Università degli studi di Torino;

Brignone avv. Carlo fu Amedeo, titolare della Banca Brignone, con sede in Torino, via Giannone n. 1, comparenti della cui identità personale e piena capacità giuridica io, ufficiale rogante, faccio fede;

Premesso:

a) che con convenzione stipulata il 16 febbraio 1957, registrata all'Ufficio del registro di Torino il giorno 18 febbraio 1957, al n. 1904, vol. 11, atti pubblici amministrativi, tra l'Università degli studi di Torino e la Banca Brignone di Torino, questa ultima si è assunta l'onere del finanziamento di un posto di assistente ordinario presso la cattedra di clinica otorinolaringoiatrica della Facoltà di medicina e chirurgia di detta Università;

b) che il Ministero della pubblica istruzione, con foglio del 28 marzo 1957, Div. III, prot. n. 1120, dopo aver esaminato la convenzione medesima, ha significato che, per quanto riguarda l'obbligo, da parte dell'Ente finanziatore, di provvedere all'eventuale trattamento economico di cessazione dal servizio che possa spettare al titolare dell'istituendo posto, il Ministero del tesoro, in occasione di altre recenti convenzioni, ha fatto presente la necessità che tale obbligo, genericamente istituito nell'art. 6 della convenzione in esame, si concreti in apposita specifica norma contrattuale che stabilisca l'ammontare dell'onere annuo in una misura pari al 20% sugli assegni corrisposti al titolare medesimo e corrispondenti, pertanto, a L. 280.000 annue;

c) che, in conseguenza di quanto è detto nella precedente lettera *b*), il Ministero della pubblica istruzione ha invitato questa Università a provvedere alla stipulazione di un atto aggiuntivo alla detta convenzione da cui risulti l'assunzione da parte dell'Ente finanziatore dello specifico obbligo sopra citato;

d) che il Consiglio di amministrazione di questa Università, con deliberazione del giorno 17 aprile 1957, che viene allegata per estratto autentico al presente atto sotto la lett. *A*), ha autorizzato la stipulazione del presente atto aggiuntivo dando mandato al rettore prof. Mario Allara, di firmarlo, in nome e per conto della Università medesima;

e) che la Banca Brignone di Torino, con lettera in data 11 aprile 1957, ha comunicato di essere d'accordo per la stipulazione dell'atto aggiuntivo, di cui alla precedente lettera *c*);

Tutto ciò premesso:

I sopra citati signori convengono e stipulano quanto appresso:

Al secondo comma dell'art. 6 della convenzione stipulata il 16 febbraio 1957 tra l'Università degli studi di Torino, rappresentata dal prof. Mario Allara, nella sua qualità di rettore della Università medesima e la Banca Brignone di Torino, in persona del suo titolare, avv. Carlo Brignone, relativa alla istituzione di un posto di assistente ordinario presso la cattedra di clinica otorinolaringoiatrica della Facoltà di medicina e chirurgia (convenzione registrata il 18 febbraio 1957, al n. 1904, vol. 11, atti pubblici), è sostituito il seguente nuovo secondo comma:

« Qualora, per il verificarsi delle condizioni di cui al precedente comma, il posto di ruolo suddetto dovesse essere soppresso, la Banca Brignone si impegna a corrispondere allo Stato anche l'importo dell'eventuale trattamento di cessazione dal servizio che potesse spettare al titolare del posto medesimo. Detto importo viene fissato nella misura corrispondente al 20 % della somma di L. 1.400.000 indicata negli articoli 2 e 4 della presente convenzione e cioè nella misura di L. 280.000 annue ».

Il presente atto aggiuntivo si intende subordinato all'approvazione da parte del Ministero della pubblica istruzione.

Il presente atto, stipulato nell'interesse della Università degli studi di Torino, sarà registrato in esenzione di tassa di registro, ai sensi dell'art. 55 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Il presente atto viene da me, ufficiale rogante, letto ai comparenti, i quali lo confermano e lo approvano, in mia presenza, ed insieme a me qui si sottoscrivono.

Mario Allara *C. Brignone*

Dott. *Filippo Strumia*, ufficiale rogante

Registrato a Torino addì 18 maggio 1957, n. 2730, vol. 12, atti pubblici amministrativi, esente.

Il direttore distrettuale: *Mollura*

Copia conforme all'originale conservato in atti, in carta libera ad uso interno amministrativo.

Torino, 25 maggio 1957

L'ufficiale rogante: dott. *Filippo Edoardo Strumia*

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1957, n. 1157.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1058 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 79. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica (indirizzo inorganico-chimico-fisico) sono aggiunti quelli di « chimica statistica » e « chimica quantistica ».

Art. 82. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica industriale è aggiunto quello di « chimica quantistica ».

Sotto il titolo XIV, alle scuole e ai corsi annessi alla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali sono aggiunte le scuole di perfezionamento in fisica nucleare con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Scuola di perfezionamento in fisica nucleare

Art. 201. — Presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali è istituita una scuola di perfezionamento in fisica nucleare. Essa ha per scopo la formazione di laureati specialmente preparati nel campo della fisica nucleare, in vista sia della ricerca scientifica che delle applicazioni pratiche.

Art. 202. — La scuola è retta da un Comitato direttivo composto dal direttore, nominato dal rettore su proposta del Consiglio di facoltà e dei professori di ruolo che vi tengono corsi regolari.

Il Comitato determina:

a) il numero e le modalità degli esami richiesti per il conseguimento del diploma;

b) i programmi dei singoli corsi e la rispettiva durata;

c) per ogni anno accademico il numero degli allievi che possono ammettersi e i requisiti per l'ammissione;

d) le proposte da sottoporre al Consiglio di amministrazione in merito all'ammontare dei contributi da richiedere per la iscrizione ai singoli corsi e all'impiego di questi per il funzionamento della scuola.

Art. 203. — Di uno stesso insegnamento genericamente indicato in seguito possono venire incaricati più docenti aventi specifica competenza nelle diverse parti del programma.

Art. 204. — Alla scuola di perfezionamento sono ammessi i laureati in fisica, fisica e matematica, matematica, ingegneria, chimica e chimica industriale che soddisfino ai requisiti fissati anno per anno dal Comitato.

Art. 205. — Per il conseguimento del diploma di perfezionamento in fisica nucleare si richiede una frequenza di due anni. E' in facoltà del Comitato di abbreviare questo termine in casi speciali tenendo conto dei titoli dei singoli candidati, in particolare per quelli provenienti da altre scuole di perfezionamento.

Art. 206. — La scuola ha sede nei locali dell'Istituto di fisica dell'Università di Padova e si vale dei mezzi di questa ed eventualmente della locale sezione dell'I.N.F.N.

Art. 207. — Gli insegnamenti previsti per la scuola sono i seguenti:

Fisica teorica;
Statica dei nuclei;
Dinamica dei nuclei;
Fisica delle particelle elementari;
Tecniche nucleari;
Reattori nucleari;
Macchine acceleratrici;
Raggi cosmici;
Radioattività;
Elettrodinamica;
Fisica dei solidi;
Fisica delle basse temperature;
Elettronica;
Radiochimica;
Chimica nucleare;
Fisica atomica;
Meccanica quantistica;
Geologia nucleare.

Il Comitato determinerà anno per anno quali di questi corsi dovranno essere svolti. A questi si potranno aggiungere anno per anno a giudizio del Comitato altri insegnamenti che abbiano luogo presso la Facoltà ~~come corsi regolari di lezioni e cicli di conferenze.~~

Scuola di specializzazione in chimica nucleare

Art. 208. — Alla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Padova è annessa la scuola di specializzazione in chimica nucleare che ha per iscopo la preparazione scientifico-tecnica di personale specializzato nei vari rami della chimica nucleare pura e applicata.

Art. 209. — La scuola è retta da un direttore nominato dal rettore su designazione del Consiglio della Facoltà di scienze. Il direttore dura in carica due anni, può essere riconfermato ed è coadiuvato da un Consiglio direttivo costituito dai professori di ruolo di chimica della Facoltà di scienze e di tutti gli altri professori di ruolo che vi tengano insegnamento.

Art. 210. — Al corso di specializzazione si possono iscrivere i laureati in chimica, chimica industriale e in ingegneria chimica.

Art. 211. — I corsi sono biennali e comprendono le seguenti materie:

1° anno:

Chimica nucleare generale.

Almeno due corsi semestrali con esercitazioni, a scelta tra tutti i corsi elencati nell'articolo seguente.

2° anno:

Chimica nucleare applicata.

Almeno due corsi semestrali con esercitazioni a scelta tra tutti i corsi elencati nell'articolo seguente.

Ogni anno gli allievi presentano il piano di studi prescelto che deve essere approvato dal Consiglio direttivo della scuola.

Art. 212. — I corsi semestrali con esercitazioni sono i seguenti:

1) Radiosintesi di composti organici;
2) Radiosintesi di composti inorganici;
3) Chimica analitica isotopica;
4) Misure chimico-fisiche con radioisotopi;
5) Chimica delle radiazioni;
6) Chimica del reattore nucleare;
7) Geologia nucleare;
8) Metallurgia nucleare;
9) Applicazioni biologiche dei radioisotopi;
10) Applicazioni mediche dei radioisotopi;
11) Applicazioni tecnologiche dei radioisotopi;
12) Tecniche con lastre nucleari;
13) Tecniche di preparazione dei radioisotopi;
14) Tecniche di separazioni isotopiche;
15) Tecniche degli atomi caldi;
16) Tecniche dei bombardamenti nucleari;
17) Tecnica di misura delle radiazioni;
18) Tecniche delle misure di isotopi stabili;
19) Tecniche sul dosaggio delle radiazioni e sulle protezioni;
20) Fisica tecnica applicata alla chimica nucleare:
parte 1ª: nozioni su meccanismi per telecomandi;
parte 2ª: nozioni di elettronica applicata;
21) Questi corsi sono teorici e pratici. Ogni anno il Consiglio direttivo della scuola decide i corsi che verranno tenuti.

Art. 213. — Alla fine del biennio gli iscritti devono sostenere un esame di cultura riguardante gli argomenti dei corsi seguiti, dinnanzi ad una Commissione nominata dal Consiglio direttivo della scuola.

Art. 214. — La scuola funziona con i proventi delle tasse degli iscritti, ha sede presso uno degli Istituti chimici della Facoltà, si vale del personale e delle apparecchiature degli Istituti chimici della Facoltà ed eventualmente di quelle della locale sezione del Centro di chimica nucleare del Consiglio nazionale delle ricerche.

La scuola può valersi inoltre anche di altro personale.

La scelta del personale insegnante è fatta di anno in anno dal Consiglio direttivo della scuola.

Art. 215. — Il Consiglio di amministrazione dell'Università stabilirà, su proposta del Consiglio della facoltà, l'ammontare delle tasse che gli iscritti sono tenuti a pagare.

Art. 216. — La scuola rilascia il diploma di specializzazione in chimica nucleare.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 ottobre 1957

GRONCHI

MORO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1957
Atti del Governo, registro n. 109, *foglio n.* 79. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° luglio 1957.

Determinazione del contingente del personale salariato in servizio presso l'Istituto superiore di sanità per l'esercizio 1957-1958.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585;

Vista la legge 26 febbraio 1952, n. 67;

Visto il decreto interministeriale in data 1° luglio 1956, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1956, registro n. 11 Presidenza, foglio n. 273, con il quale l'Istituto superiore di sanità era autorizzato a servirsi dell'opera di personale salariato non di ruolo (temporaneo) nella misura di ventotto unità per l'esercizio finanziario 1956-1957;

Considerato che durante l'esercizio finanziario 1956-1957 non si sono verificate diminuzioni nel numero dei salariati non di ruolo e che pertanto alla data del 30 giugno 1957 il personale salariato non di ruolo (temporaneo) del predetto Istituto risulta costituito di ventotto unità;

Decreta:

L'Istituto superiore di sanità è autorizzato a servirsi per l'esercizio finanziario 1957-1958 di personale salariato non di ruolo (temporaneo) nella misura di ventotto unità.

La percentuale del numero massimo dei salariati non di ruolo che possono essere classificati nella 1ª categoria è fissata nella misura del trenta per cento.

La relativa spesa farà carico al capitolo n. 332 del bilancio del Ministero del tesoro, esercizio 1957-1958.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° luglio 1957

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità
MOTT

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1957
Registro n. 13 *Presidenza, foglio n.* 373. — TEMPESTA

(6837)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 agosto 1957.

Determinazione del contingente numerico dei salariati non di ruolo (operai temporanei) in servizio presso l'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade statali (A.N.A.S.) per l'esercizio 1957-58.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 3 della legge 26 febbraio 1952, n. 67;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 novembre 1956, n. 8172 (registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 1957, registro n. 2 Presidenza,

foglio n. 382), con il quale venne stabilito in cinquecentoventuno unità il contingente numerico del personale salariato non di ruolo (temporaneo), che l'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade statali (A.N.A.S.) poteva mantenere in servizio nell'esercizio finanziario 1956-57;

Considerato che occorre determinare il contingente di detto personale per l'esercizio finanziario 1957-58;

Ritenuto che, per le esigenze dell'A.N.A.S., si rende necessario avvalersi, durante l'esercizio finanziario 1957-58 dell'opera di cinquecentoundici unità di salariati temporanei, entità così ridotta, nei confronti dell'esercizio 1956-57, a seguito delle seguenti cessazioni dal servizio:

sette per esodo volontario, ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 53, due per trasferimento in altre Amministrazioni dello Stato, una per inquadramento nel ruolo organico degli agenti tecnici dell'A.N.A.S.;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, presidente dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade statali;

Decreta:

L'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade statali (A.N.A.S.) è autorizzata a mantenere in servizio nell'esercizio 1957-58 salariati non di ruolo (operai temporanei) per cinquecentoundici (511) unità di cui il 24 % appartenenti alla prima categoria (specializzati).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 agosto 1957

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ZOLI

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

Il Ministro per i lavori pubblici
TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1957
Registro n. 12, foglio n. 287

(6796)

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1957.

Modificazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Società Trasporti Urbani di Ferrara (S.T.U.).

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e relativi allegati, concernente la disciplina del trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in regime di concessione;

Vista la legge 1° agosto 1941, n. 1063, contenente modificazioni al regio decreto suddetto;

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 97 ed il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 575;

Visto lo statuto della Cassa di soccorso per il personale della Società Trasporti Urbani di Ferrara (S.T.U.), approvato con regio decreto 16 novembre 1933, n. 1966;

Visto il decreto interministeriale 5 febbraio 1951, con il quale è stato modificato l'art. 5 dello statuto suddetto, relativo alla composizione della Commissione amministratrice della citata Cassa di soccorso;

Considerato che la Società trasporti urbani di Ferrara, con decorrenza 1° agosto 1956 è stata trasformata in azienda municipalizzata, assumendo la denominazione di Azienda Trasporti Autofiloviari Municipali di Ferrara (A.T.A.M.) e che pertanto occorre provvedere alla necessaria modifica dell'art. 1 del detto statuto;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 1 dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Società Trasporti Urbani di Ferrara (S.T.U.) è modificato come segue:

« E' istituita una Cassa di soccorso a favore del personale dipendente dall'Azienda Trasporti Autofiloviari Municipali di Ferrara (A.T.A.M.) avente gli scopi di assicurare sussidi in caso di malattia e di aspettativa per motivi di salute e di integrare le indennità per casi di inabilità temporanea per infortuni sul lavoro ».

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 maggio 1957

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
VIGORELLI

Il Ministro per i trasporti
ANGELINI

(6745)

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1957.

Caratteristiche tecniche e termini di validità e di cambio dei francobolli celebrativi dell'Idea europea.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento dei servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato col regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1957, n. 862, con il quale è stata autorizzata l'emissione di due francobolli celebrativi dell'Idea europea;

Decreta:

Art. 1.

I francobolli celebrativi dell'Idea europea, emessi nei valori da L. 25 e L. 60, sono stampati in litografia a retino con sistema Offset, su carta bianca, liscia, filigranata, nel formato stampa di mm. 21×37 e nel formato carta di mm. 24×40.

La filigrana in chiaro è costituita da piccole stelle a cinque punte disposte a tappeto su tutta la superficie del foglio francobolli.

Nella vignetta, che è identica per ambedue i valori, spicca, su fondo più chiaro al centro, una grande « E » formata da un nastro coi colori delle bandiere delle sei Nazioni facenti parte della Comunità europea,

In alto della vignetta è posta la leggenda in carattere bastoncino « Poste Italiane »; sotto la leggenda, a sinistra, vi è l'indicazione del valore « L. 25 » e « L. 60 », pure in carattere bastoncino; in basso, sotto la vignetta, nello stesso carattere in formato grande, è la leggenda « Europa ».

Sui francobolli, a sinistra, sono riprodotte, a forma di cornice in senso verticale tre spighe di grano; sul lato destro, tre tralci di olivo, tutti in disegno chiaro.

I due francobolli sono stampati nei seguenti colori:

la grande « E » in giallo, rosso, verde, bleu e nero;

il fondino è di colore azzurro con le leggende in carattere bastoncino chiaro per il valore da L. 25 e di colore bianco con diciture in bleu scuro per il valore da L. 60.

Art. 2.

I francobolli di cui all'art. 1 del presente decreto, saranno validi agli effetti postali a tutto il 31 dicembre 1958 e saranno ammessi al cambio, purchè non sciupati nè perforati, a tutto il 30 giugno 1959.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 ottobre 1957

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
MATTARELLA

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1957
Registro n. 43 Ufficio riscontro poste, foglio n. 141

(6800)

DECRETO MINISTERIALE 14 ottobre 1957.

Limite massimo di velocità di 50 km. orari lungo un tratto della strada statale n. 14.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 36 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740;

Visto l'art. 1 della legge 6 agosto 1954, n. 877;

Ritenuta l'opportunità di stabilire in 50 km. orari la velocità massima che i veicoli possono mantenere nel tratto della strada statale n. 14 (della Venezia Giulia), compreso tra le progressive km. 147+580 e km. 148+630 in comune di Trieste;

Decreta:

Nel tratto della strada statale n. 14 (della Venezia Giulia), compreso tra le progressive km. 147+580 e km. 148+630, nel comune di Trieste i veicoli non debbono superare la velocità di 50 km. orari.

Roma, addì 14 ottobre 1957

Il Ministro per i lavori pubblici
TOGNI

Il Ministro per i trasporti
ANGELINI

(6841)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1957.

Limite massimo di velocità di 40 km. orari in alcune strade di Laveno Mombello.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 36 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740;

Visto l'art. 1 della legge 6 agosto 1954, n. 877;

Ritenuta l'opportunità di stabilire in 40 km. orari la velocità massima che i veicoli possono mantenere nel tratto di strada: Cimitero-Casa Bar, in comune di Laveno Mombello;

Decreta:

Nel tratto di strada: Cimitero-Casa Bar, nel comune di Laveno Mombello i veicoli non debbono superare la velocità di 40 km. orari.

Roma, addì 22 ottobre 1957

Il Ministro per i lavori pubblici
TOGNI

Il Ministro per i trasporti
ANGELINI

(6842)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1957.

Messa in liquidazione coatta amministrativa della Società Cooperativa Lavoratori Edili e Affini « C.L.E.A. », con sede in Leno, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della revisione ordinaria eseguita alla Cooperativa Lavoratori Edili e Affini « C.L.E.A. », con sede in Leno, dalle quali si rileva che detto Ente non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Udito, in via d'urgenza, il Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative ai sensi dell'art. 19, lettera *b*), del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577;

Riconosciuta la necessità di assoggettare la Cooperativa suddetta alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Cooperativa Lavoratori Edili e Affini « C.L.E.A. », con sede in Leno, costituita con atto 25 gennaio 1953 del notaio Andrea Bettoni, è messa in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 197 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il rag. Fausto Lombardi è nominato commissario liquidatore della Cooperativa stessa, con gli obblighi e le responsabilità di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 novembre 1957

Il Ministro: GUI

(6798)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione, in via di sanatoria, alla Associazione nazionale per soccorrere i Missionari italiani, con sede in Roma, ad acquistare alcune porzioni di un fabbricato sito in Napoli ed a conseguire un legato.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 29 settembre 1957, registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 1957, l'Associazione nazionale per soccorrere i Missionari italiani, eretta in ente morale con regio decreto 12 novembre 1891, numero 396, ed avente sede in Roma, via Cavour n. 256, è stata autorizzata ad acquistare alcune porzioni di un fabbricato sito in Napoli sezione Porto, ed a conseguire il legato disposto dal defunto sig. Enrico Kambo con olografo del 1° dicembre 1911.

Le porzioni del fabbricato sito in Napoli sezione Porto, e confinante con via Marina Nuova, via Porta di Massa, vico Tre Cannoli e con proprietà Tizzano e D'Angelo sono le seguenti:

1) porzione di casa costituita da due quartieri di complessivi vani 13, in via Marina Nuova n. 6, al piano ammezzato, alienata dalla Società per il risanamento di Napoli;

2) quartino di vani 3, in via Porta di Massa n. 17 (ora 19), al piano ammezzato, alienato dalla Società per il risanamento di Napoli;

3) porzione di casa di complessivi vani 6, in vico Tre Cannoli n. 47, al piano ammezzato, alienata dalla Società per il risanamento di Napoli;

4) quartino di vani 3, in via Porta di Massa n. 17 (ora 9), al primo piano, alienato dal sig. Gennaro Mannese;

5) porzione di casa costituita di due quartieri di complessivi vani 5, al vico Tre Cannoli numeri 50 e 51, al piano ammezzato, alienato dalla signora Emilia Mannese;

6) porzione di casa costituita da due quartieri di complessivi vani 4, (divisi ciascuno in tre vani con tramezzature), in vico Tre Cannoli n. 53, al piano ammezzato e primo piano, alienata dai signori Maria e Carlo D'Urso.

Il legato disposto dal defunto sig. Enrico Kambo con olografo del 1° dicembre 1911, consiste in:

a) una casa sita in Roma, via Sistina numeri da 95 a 100;

b) una casa sita in Roma, piazza Santa Maria della Scala, numeri 54 e 55.

(6834)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria

Il dott. Giuseppe Braglia, nato a Gualtieri il 17 marzo 1924, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di medico-chirurgo rilasciatogli dalla Università di Modena in data 9 aprile 1951, a seguito degli esami conclusivi del relativo corso di laurea da lui sostenuti nell'anno accademico 1949-50.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 6 aprile 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Modena.

(6764)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Attivazione di servizio fonotelegrafico

Si partecipa che in data 22 luglio 1957 è stato attivato il servizio fonotelegrafico presso l'agenzia postale di Fuorni (Salerno).

(6761)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione dell'indennità ed interessi dovuti per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Ente Puglia e Lucania

Con decreto Ministeriale n. 2294/198 in data 15 ottobre 1957, registrato alla Corte dei conti in data 11 novembre 1957 (registro n. 23 Agricoltura, foglio n. 311), è stata determinata in via definitiva in L. 12.567.388 (lire dodicimilionicinquecentosessantasettemilatrecentottantotto), l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di Nardò (Lecce), della superficie di ettari 156.79.44 nei confronti della ditta TAMBORINO Vincenzo fu Antonio e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria in forza del decreto Presidenziale in data 25 giugno 1952, n. 943, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 173 del 28 luglio 1952 (supplemento ordinario).

Con lo stesso decreto Ministeriale sono stati, inoltre, determinati ai sensi dell'art. 6 della legge 15 marzo 1956, n. 156, gli interessi relativi al predetto indennizzo nella misura di L. 3.006.994 (lire tremilioniseimilanovecentonovantaquattro).

La predetta indennità e gli interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore di L. 15.570.000 (lire quindicimilionicinquecentosettantamila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli sede di Bari, e saranno svincolati dal competente Tribunale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge 15 marzo 1956, n. 156, concernente la determinazione di tale indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 267 del 22 ottobre 1956.

(6803)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri al commissario governativo della Società cooperativa mista « Val d'Orcia », con sede in Castiglione d'Orcia (Siena).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 27 novembre 1957, i poteri conferiti al signor Liborio Cataliotti, commissario governativo della Società cooperativa mista « Val d'Orcia », con sede in Castiglione d'Orcia (Siena), sono stati prorogati dal 30 novembre al 31 dicembre 1957.

(6746)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 9 ottobre 1957, registrato alla Corte dei conti il 23 novembre stesso anno è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario esperito in data 6 settembre 1956 dalla signora Tomasello Teresa avverso il provvedimento di rimozione dalla gerenza della rivendita generi di monopolio n. 3 in Ramacca, perchè diretto ad impugnare il medesimo atto, impugnato con precedente ricorso straordinario, già definito.

(6801)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendita nominativa

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 5

In conformità delle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298 e art. 37 della legge 12 agosto 1957, n. 752, si notifica che, ai termini dell'art. 73 del citato regolamento è stata denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite ed è stata fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati nuovi certificati:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
P. R. 3,50 % (1934)	149777 (nuda proprietà)	Greppi Giuseppina fu Germano, moglie di Belluati Secondo, dom. a Casale Monferrato (Alessandria), con usufrutto a Marinone Angela fu Giuseppe, vedova di Greppi Giuseppe, dom. a Vercelli	1.277,50
Cons. 3,50 % (1906)	838023 (nuda proprietà)	Pastorino Vittorio fu Pietro, dom. a Genova, con usufrutto a Ciglia Virginia fu Stefano vedova Pastorino, dom. a Genova	84 —
Rendita 5 % (1935)	229638 (nuda proprietà)	Bottani Clementina fu Ercole, dom. a Novara, con usufrutto a Rizzi Giuseppina fu Luigi vedova Bottani, dom. a Novara	1.665 —
P. R. 3,50 % (1934)	438328 (nuda proprietà)	Asilo infantile di San Paolo Solbrito « Paolo Sonaglia » (Alessandria), con usufrutto a Gambetta Rosa fu Pietro vedova di Sonaglia Antonino, dom. a Torino	420 —
Id.	286657 (nuda proprietà)	Congregazione di carità di San Paolo Solbrito (Alessandria), con usufrutto a Gambetta Rosa fu Pietro vedova di Sonaglia Antonino, dom. a Torino	430,50
Id.	495163 (nuda proprietà)	Giuliano Giuseppe fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Olivero Margherita di Battista vedova Giuliano, dom. a Cuneo, con usufrutto a quest'ultima	143,50
B.T.N. 5 % (1951) Serie 46	584	Lombardi Albertina di Massimino con usufrutto a favore di Fava Elvira	500 —
Id. Serie 48	552	Come sopra	500 —
Id. Serie 49	587	Come sopra	125 —
Id. Serie 48	554	Lombardi Aldo di Massimino, con usufrutto a favore di Fava Elvira	1.000 —
Id. Serie 49	539	Come sopra	125 —
Id. Serie 48	553	Lombardi Neide di Massimino, con usufrutto a favore di Fava Elvira	1.000 —
Id. Serie 49	588	Come sopra	125 —
Id. Serie 49	590	Lombardi Argenide fu Erasmo, con usufrutto a favore di Fava Elvira	125 —
Id. Serie 63	461	Come sopra	1.000 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla prima delle prescritte due pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 30 novembre 1957 *Il direttore generale*: SCIPIONE

(6723)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 285

Corso dei cambi dell'11 dicembre 1957 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,84	624,84	624,80	624,97	624,89	624,87	624,97	624,80	624,84	624,88
$ Can.	643,55	643,50	641,50	642 —	641,50	643,62	642,25	643,60	643,75	642 —
Fr. Sv. lib.	145,81	145,80	145,80	145,815	145,70	145,82	145,83	145,80	145,80	145,80
Kr. D.	90,42	90,46	90,40	90,41	90,35	90,44	90,42	90,45	90,43	90,45
Kr. N.	87,48	87,45	87,47	87,46	87,40	87,51	87,47	87,50	87,49	87,45
Kr. Sv.	120,77	120,79	120,80	120,80	120,60	120,80	120,79	120,80	120,78	120,80
Fol.	164,88	164,79	164,83	164,81	164,80	164,80	164,81	164,86	164,79	164,75
Fr. B.	12,50	12,50	12,51	12,50875	12,50	12,51	12,5075	12,50	12,50	12,505
Fr. Fr.	148,50	148,53	148,52	148,51	148,45	148,51	148,50	148,75	148,53	148,50
Fr. Sv. acc.	142,66	142,64	142,64	142,655	142,60	142,68	142,67	142,65	142,66	142,67
Lst.	1750,40	1749,75	1750 —	1749,875	1749 —	1750,75	1749,75	1750,50	1750,625	1750 —
Dm. occ.	148,72	148,72	148,74	148,72	148,65	148,73	148,71	148,75	148,74	148,70
Scell. Aust.	24,03	24,02	24,02	24,025	24 —	24,03	24,03	24,05	24,04	24,03

Media dei titoli dell'11 dicembre 1957

Titolo	
Rendita 3,50 % 1906	61,50
Id. 3,50 % 1902	62,15
Id. 5 % 1935	94,225
Redimibile 3,50 % 1934	81,95
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	73,575
Id. 5 % (Ricostruzione)	88,325
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	81,825
Id. 5 % 1936	97,20
Id. 5 % (Città di Trieste)	81,25
Id. 5 % (Beni Esteri)	80,80

Titolo	
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,70
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,50
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	94,05
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	92,90
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	92,45
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	92,225
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	92,25
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	92,175

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'11 dicembre 1957

Valuta	
1 Dollaro USA	624,97
1 Dollaro canadese	642,125
1 Franco svizzero lib.	145,822
1 Corona danese	90,415
1 Corona norvegese	87,465
1 Corona svedese	120,795
1 Fiorino olandese	164,81
1 Franco belga	12,508
100 Franchi francesi	148,505
1 Franco svizzero acc.	142,662
1 Lira sterlina	1749,812
1 Marco germanico	148,715
1 Scellino austriaco	24,027

Nel corso dei cambi del 6 dicembre 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 successivo, la quotazione della « Kr. Sv. », alla Borsa di Milano, deve leggersi 120,765 anzichè 120,7625.

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Attribuzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Vitulano (Benevento) alla sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visti l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del citato regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, 20 gennaio 1948, n. 10, e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, modificato con decreto Presidenziale 19 aprile 1948, n. 482;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Vitulano (Benevento) non possa utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Vitulano (Benevento) è affidata alla sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendo apposito verbale, le attività e gli atti dell'Ente anzidetto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1957

Il direttore generale: FORMENTINI

(6851)

Estratto del verbale di nomina del presidente del Comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Santa Lucia del Mela (Messina), in liquidazione coatta.

Nella riunione del 24 novembre 1957 del Comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Santa Lucia del Mela (Messina), il sig. Giuseppe Trifirò fu Giuseppe è stato nominato presidente del Comitato stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 67 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(6852)

PREFETTURA DI TRIESTE

Riduzione di cognomi nella forma italiana

Div. I N. XIII/2 - 11066

IL VICE PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 17 maggio 1957, dal sig. Planinec Livio fu Giovanni, nato a Trieste il 3 novembre 1922, e qui residente in via Apiari, 27, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Planine;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Planinec Livio è ridotto nella forma italiana di Planine.

Analoga riduzione ha effetto anche nei confronti dei congiunti del predetto, indicati nella situazione della famiglia e precisamente: Cumar Bruna di Giovanni, nata a Trieste il 24 giugno 1926, moglie e Planine Viviana, nata a Trieste il 7 novembre 1952, figlia.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai nn. 4 e 5 del decreto Ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 26 luglio 1957

Il vice prefetto
dott. Pensiero Macciotta

(6702)

Div. I N. XIII/2 9192

IL VICE PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 24 aprile 1957, dal sig. Tence Igino di Stanislao, nato a Muggia (Trieste) il 14 febbraio 1921, residente a Trieste in via Petitti di Roreto, 6, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Tenze;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Tence Igino è ridotto nella forma italiana di Tenze.

Analoga riduzione ha effetto anche nei confronti dei congiunti del predetto, indicati nella situazione della famiglia e precisamente: Crevatin Ester di Luigi, nata a Muggia il 14 dicembre 1920, moglie; Tence Fausto, nato a Muggia il 15 agosto 1947, figlio e Tence Guido, nato a Muggia il 19 novembre 1950, figlio.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai nn. 4 e 5 del decreto Ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 26 luglio 1957

Il vice prefetto
dott. Pensiero Macciotta

(6705)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Concorso ad un posto di vice esperto in prova nel ruolo della carriera di concetto del personale dei laboratori dell'Istituto superiore di sanità.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 811, ratificato, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1950, n. 630;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica rispettivamente in data 10 gennaio 1957, n. 3, e 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami ad un posto di vice esperto in prova nel ruolo della carriera di concetto del personale dei laboratori dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) diploma di perito industriale, sezione chimica, conseguito presso un Istituto tecnico industriale. Non sono ammessi titoli di studio equipollenti;

B) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32. Per le categorie di candidati, a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumuli di benefici, i 40 anni di età, o i 45 per i mutilati od invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti del personale civile appartenente ai ruoli ordinari ed a quelli aggiunti in servizio nell'Amministrazione statale;

C) cittadinanza italiana. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

D) godimento dei diritti politici;

E) buona condotta;

F) idoneità fisica;

G) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

L'Istituto si riserva di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di fiducia ai fini dell'accertamento del requisito di cui alla lettera *F*).

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale da L. 200, dovranno pervenire, in plico raccomandato, alla Direzione dell'Istituto superiore di sanità, non oltre il sessantesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli impiegati appartenenti ai ruoli ordinari ed aggiunti ed il personale non di ruolo in servizio nell'Amministrazione statale, aventi il titolo a partecipare al concorso, faranno pervenire le domande, nel termine anzidetto, a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

1) la data ed il luogo di nascita. I candidati che abbiano superato il 32° anno di età dovranno specificatamente indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione di tale limite massimo di età;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate;

5) il possesso del titolo di studio di cui all'art. 2, lett. *A*;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

8) la lingua estera prescelta.

9) il domicilio o il recapito.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Art. 4.

Ai fini della formazione della graduatoria di merito, i concorrenti, che abbiano superato la prova orale, dovranno far pervenire alla Direzione dell'Istituto superiore di sanità, entro il termine di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto tale invito, la documentazione prescritta, rilasciata a termini delle disposizioni vigenti, per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nelle nomine.

Art. 5.

La graduatoria è approvata con decreto Ministeriale previo accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire alla Direzione dell'Istituto superiore di sanità, nel termine di trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello di ricezione dell'invito, i seguenti documenti

a) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 100.

I candidati che beneficiano delle disposizioni speciali per l'elevazione del limite massimo di età, dovranno produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 4;

b) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L 100;

c) certificato su carta da bollo da L. 100, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200;

e) certificato medico, rilasciato su carta da bollo da L. 100, da un medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica;

f) titolo originale di studio o copia autenticata da notaio, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

g) copia, su carta da bollo da L. 200, dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio del congedo illimitato.

I candidati, che appartengono ai ruoli dell'Amministrazione statale, saranno invece invitati a presentare entro lo stesso termine una copia integrale dello stato matricolare ed i documenti di cui alle precedenti lettere *e*) ed *f*).

I documenti specificati alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito di cui al precedente primo comma.

I documenti, certificati ed attestati, indicati nel presente bando, sono soggetti alla legalizzazione nei casi previsti dalle disposizioni vigenti.

Art. 6.

Il concorso comprende due prove scritte, tre prove pratiche ed una orale e si effettuerà in base al seguente programma:

PROVE SCRITTE

1) nozioni fondamentali di chimica analitica, qualitativa e quantitativa;

2) traduzione di una lingua straniera (a scelta del candidato tra inglese, francese e tedesco) di un metodo di chimica analitica. E' consentito l'uso del vocabolario.

PROVE PRATICHE

1) *Analisi qualitativa*:

ricerca degli acidi e delle basi in un miscuglio inorganico, solubile;

il numero complessivo degli acidi e delle basi non deve essere superiore a sei. Sono esclusi i metalli rari.

2) *Analisi quantitativa*:

determinazione volumetrica o ponderale di un solo costituente di un sale inorganico solubile in acqua.

3) *Tecnica di laboratorio*:

determinazione del punto di fusione;

distillazione a pressione normale, ridotta ed in corrente di vapore;

estrazione con solventi organici;

pesata di precisione;

preparazione di una soluzione titolata;

filtrazione e centrifugazione;

misura della concentrazione in ioni idrogeno.

PROVA ORALE

Gli argomenti della prova scritta di cultura tecnica e delle prove pratiche.

Organizzazione e compiti dell'Istituto superiore di sanità.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° ottobre 1957

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica
MOTT

Registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1957
Registro n. 13, *foglio n.* 350. — TEMPESTA

(6823)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione di un componente supplente della Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte di appello di Milano.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 26 gennaio 1957, registrato alla Corte dei conti in data 8 febbraio 1957, con cui è stata nominata, fra le altre, la Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte di appello di Milano;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione del dottor Cicco Riccardo, sostituto procuratore generale, componente supplente di detta Commissione, testè deceduto;

Decreta:

Il dott. Maramotti Floriano, sostituto procuratore generale della Corte di appello di Milano, è nominato componente supplente della Commissione per gli esami di procuratore presso tale Corte, in sostituzione del magistrato Cicco dott. Riccardo, deceduto.

Roma, addì 29 ottobre 1957

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1957
Registro n. 13 *Grazia e giustizia, foglio n.* 179. — BOVIO

(6853)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario generale di 2ª classe (grado II), vacante nel comune di Grosseto

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 31 marzo 1956 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe (grado II) vacante nel comune di Grosseto;

Visto il decreto Ministeriale 28 novembre 1957, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371 e la legge 9 agosto 1954, n. 748;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe (grado II) vacante nel comune di Grosseto nell'ordine appresso indicato:

1. Costantino Giorgio	punti	84,18 su 132
2. Succi Cimentini dott. Flobert	»	81,08 »
3. Soardi dott. Mario	»	80,02 »
4. Campanelli dott. Giovanni	»	79,16 »
5. Ferraro dott. Domenico	»	78,31 »
6. Vasta dott. Rosario	»	78,00 »
7. Ferrari Antonio	»	76,06 »
8. Rianò dott. Enrico	»	75,02 »
9. Giambitto dott. Giuseppe	»	73,77 »
10. Bucciarelli dott. Sergio	»	73,72 »
11. Rosolia dott. Giovanni	»	73,53 »
12. Moltisanti dott. Gaetano	»	72,59 »
13. Scolari Mario	»	72,51 »
14. Veneroso dott. Giuseppe	»	72,45 »
15. De Virgiliis dott. Vito	»	71,81 »
16. Seccia dott. Giorgio	»	71,42 »
17. Giustino Leonardo	»	71,02 »
18. Basile Francesco	»	69,97 »
19. Messina dott. Francesco	»	69,60 »
20. Pasqualis dott. Marcello	»	69,42 »
21. Baraldi dott. Dario	»	69,24 »
22. Di Santo dott. Angelo	»	68,00 »
23. Ferro dott. Girolamo	»	67,72 »
24. Bitetti dott. Giuseppe	»	66,29 »
25. Damiani Rocco	»	65,50 »
26. Iacona dott. Giovanni	»	64,91 »
27. Bonadio Giuseppe	»	64,48 »
28. Spezia Roberto	»	63,50 »
29. *Gualtieri Francesco*, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748	»	63,00 »
30. Reffo Giovanni, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748	»	63,00 »
31. Condemi Bruno, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748	»	63,00 »
32. Orsini Orsino	»	62,58 »
33. Costanzo dott. Giuseppe	»	62,45 »
34. Pannunzio Primiano	»	62,35 »
35. Tusoni Romolo	»	60,02 »
36. Volpe Michele	»	60,00 »
37. Di Giovanni Gaetano	»	59,83 »
38. Pennacchia Aurelio	»	59,25 »
39. Lauria dott. Giuseppe	»	55,18 »
40. Cataudella Andrea	»	53,76 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 dicembre 1957

p. *Il Ministro*: SALIZZONI

(6854)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Avviso relativo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e *dei trasporti in concessione della graduatoria dei vincitori* e degli idonei del concorso a nove posti di ispettore in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale tecnico di vigilanza dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che, nel Bollettino ufficiale n. 11 del mese di novembre 1957, del Ministero dei trasporti Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione è stato pubblicato il decreto Ministeriale 2 ottobre 1957, n. 598 (11) P.1/a.3, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1957, registro n. 70, foglio n. 170, con cui è stata approvata la graduatoria di merito, quella dei vincitori e quella dei dichiarati idonei nel concorso per esami a nove posti di ispettore in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale tecnico di vigilanza dell'Ispettorato generale della Motorizzazione civile dei trasporti in concessione, bandito con decreto Ministeriale 3 novembre 1956, n. 659 (11) P. 1/a.3 registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 1956, registro n. 67, foglio n. 135.

(6855)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso di rettifica

Nel diario delle prove scritte, grafiche e scrittografiche dei concorsi-esami di Stato per l'insegnamento negli istituti di istruzione secondaria, indetti con decreti Ministeriali 8 febbraio e 26 agosto 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 2 dicembre 1957:

a pag. 4270: in corrispondenza della data 11-3-1958, leggasi, nella seconda colonna, E XVIII anzichè D XVIII;

a pag. 4271: in corrispondenza della data 29-3-1958, leggasi, nella seconda colonna, 2 anzichè 9; in corrispondenza della data 31-3-1958, leggasi, nella seconda colonna, 9 anzichè 2; nella prima colonna, la data relativa alla 1ª prova scritta della classe di esame 7 c deve leggersi 21-4-1958, anzichè 20-4-1958.

(6871)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.